



N. R.G. 10454/2015




TRIBUNALE DI VENEZIA  
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare ex art. 671 cpc, recante n. 10454/2015 R.G., promosso da Fallimento A con l'avv.to [redacted], contro B e C e D, con l'avv.to E e F, con l'avv.to [redacted] contro G e H, con gli avv.ti [redacted] e I, con gli avv.ti [redacted] e L, con [redacted] nonché contro M, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.3.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 7.12.2015, Fallimento A, dichiarato dal Tribunale di Bologna in data 4.12.2014, ha chiesto la concessione di sequestro conservativo nei confronti dell'ex amministratore unico dell'impresa in bonis M, e degli ex sindaci, B, C, E, F, I, D, H, G e L, a cautela del credito risarcitorio da farsi valere nell'intentando giudizio di merito, ai sensi dell'art. 146 L.F., ai danni degli stessi, avendo ottenuto debita autorizzazione da parte del Giudice delegato.

Nel dettaglio, parte ricorrente ha premesso che A spa sarebbe stata impresa il cui core business sarebbe stato costituito dallo stoccaggio e logistica di prodotti alimentari da conservarsi surgelati, tanto da arrivare a gestire fino al 2007



numerosi impianti di refrigerazione in proprietà sparsi sul territorio nazionale, quali gli impianti di Milano, Bologna, Venezia, Sassari, Modugno, Catania, Cagliari, Nuoro e Prato, avendo fidelizzato i propri clienti, particolarmente affidabili, quali il gruppo Multinazionale N; mediante contratti di servizio di durata pluriennale, così ottenendo successi imprenditoriali progressivi.

A detta della curatela, a partire dal 2007 ed seguito del mutamento dell'assetto proprietario della società *in bonis*, avendo i vecchi soci ceduto il 90 % delle partecipazioni, essendo il rimanente 10 % della stessa società, sarebbe stato nominato come nuovo amministratore unico M, rimasto in carica fino alla dichiarazione di fallimento e con il quale, in data 11.7.2007, sarebbe stato concluso contratto preliminare di cessione delle azioni, avendo poi perfezionato l'acquisto definitivo di dette partecipazioni, per un prezzo complessivo di euro 21.160.000,00.=, certa O srl, nominata dal promissario acquirente e società allo stesso riconducibile, benché non figurante come suo socio o amministratore. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'operazione sarebbe stata condotta da M

in modo da procurarsi la somma necessaria per il pagamento della società a lui riconducibile dismettendo il patrimonio immobiliare di A che neppure avrebbe introitato il relativo corrispettivo prezzo di euro 32.000.000,00.=, così finendo l'impresa *in bonis* per finanziare operazione estranea ai suoi interessi, innestandosi in tal modo il tracollo finanziario e patrimoniale che avrebbe condotto al fallimento, dissesto emerso a distanza di anni in ragione dell'artificioso occultamento dell'operazione medesima.

Nel dettaglio, a detta del fallimento, M, pur non ancora amministratore di A spa, avrebbe stipulato contratto preliminare di data 24.7.2007 con certa P sgrpa, e quindi, nominato amministratore con delibera dei vecchi soci del 14.9.2007, avrebbe alla stessa venduto in pari data una prima parte degli immobili oggetto del compromesso e, in particolare, quelli siti in Santa Maria di Sala, Sassari, Trezzano sul Naviglio e Crespellano, il tutto per il prezzo di euro 20.500.000,00.=, oltre IVA, operazione completata con la vendita in data 31.10.2007 anche degli immobili di Prato, Modugno, Catania e Cagliari, al prezzo di euro 10.8000,00.=, rimanendo in proprietà



della società *in bonis* esclusivamente l'immobile di Nuoro. Inoltre, secondo il fallimento, il nuovo amministratore, sempre in data 14.8.2007, avrebbe disposto la concessione di un mutuo da parte della *A* in favore della già nominata di *O* srl per l'importo di euro 21.160.000,00.=, in modo tale che con detta provvista la stessa *O* avrebbe acquistato, sempre il 14.9.2007, le azioni di *A* medesima per l'importo già ricordato di euro 21.600.000,00.=, prestito erogato - in violazione del disposto dell'art. 2358 cc - solo grazie all'incasso della prima parte di vendite immobiliari e non più recuperato, visto il fallimento sopravvenuto della stessa *O* srl.

In aggiunta, il fallimento ha evidenziato altri aspetti gestori dell'operazione in questione, allegando come, contestualmente alla vendita, prima degli immobili di Santa Maria di Sala, Sassari, Trezzano sul Naviglio e Crespellano e, dopo degli immobili di Prato, Modugno, Catania e Cagliari, in favore di *P* ed in attuazione del relativo contratto preliminare già citato, l'amministratore di *A* spa avrebbe anche provveduto a stipulare i relativi contratti di locazione con la stessa *P* in modo da continuare a poter disporre del compendio necessario alla sua attività e ciò a condizioni certamente deteriori, quali la possibilità per la locatrice di ridurre unilateralmente il periodo di conduzione, la previsione dell'obbligo di prestare cauzione mediante fideiussione a prima richiesta per un importo pari ad un anno di canone e la possibilità data a controparte di risolvere tutti i contratti per il semplice inadempimento anche solo di uno di essi. Inoltre, la procedura ha rammentato che, sempre in attuazione del preliminare, l'amministratore di *A* avrebbe anche assunto in capo alla stessa l'obbligo di corrispondere la penale particolarmente onerosa per il caso di inadempimento dell'obbligo imposto alla società *in bonis* di riacquistare il compendio a seguito del riconoscimento in favore di *P* medesima della opzione di vendita, così assumendo fideiussione bancaria corrispondente a garanzia dell'adempimento della penale stessa.

In sintesi, il fallimento ha evidenziato le conseguenze patrimoniali su *A* di detta operazione quali la comparsa di un credito restitutorio per il mutuo concesso a *O* il sorgere di un debito IVA, per euro 4.026.046,00.=, ed IRES in ragione delle vendite immobiliari eseguite in favore di *P*, l'esborso di euro 335.000,00.= a titolo



di commissione per le fidejussioni bancarie prestate, a cui aggiungere il pegno per euro 5.650.000,00.= sulle somme depositate presso gli istituti di credito e posto a garanzia in caso di escussione delle fidejussioni in questione.

In riferimento al debito IVA, il fallimento ha evidenziato come sarebbe stata registrata nella contabilità dell'impresa *in bonis* una fattura emessa in data 30.9.2007 e per l'importo di euro 21.000.000,00.=, oltre imposta sul valore aggiunto di euro 4.200.000,00.=, da certa Q srl, con amministratore unico lo stesso M anche suo socio al 90 % del capitale, avente ad oggetto la dichiarata fornitura di macchine, accessori e *software* per la produzione, così portandosi in detrazione l'IVA incassata al momento delle vendite immobiliari, nonché abbattendo in proporzione la plusvalenza imponibile IRES derivante dalle vendite medesime. Tuttavia, a detta del curatore fallimentare, detta fattura sarebbe stata emessa per operazioni inesistenti, come accertato a seguito di verifica dell'Agenzia delle entrate, così consentendosi all'impresa *in bonis* l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, determinandosi il danno, imputato alla condotta illecita dell'amministratore, nell'importo quantomeno di euro 4.200.000,00.=, pari all'IVA non versata.

Quanto al credito vantato verso O per il finanziamento erogato per euro 21.160.000,00.=, il curatore fallimentare ha evidenziato che la stessa O avrebbe ceduto a certa R srl le acquistate azioni A e che quest'ultima avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti di O alla stessa R srl, ancora una volta gestita ed avente quale socio unico M divenuta a sua volta cessionaria dell'apparente credito verso A per l'importo di euro 21.000.000,00.= e di cui alla fattura affermata quale falsa, così R srl portando in compensazione tale credito con il debito verso A per il finanziamento.

In aggiunta e considerando il rapporto intrattenuto con P; la curatela ha evidenziato come l'operazione avrebbe consentito a M di distarre alla società un ulteriore importo pari ad almeno euro 7.800.000,00.=. Tenuto conto del prezzo complessivo incassato per euro 34.956.276,00.= per le vendite immobiliari, dell'importo di euro 21.160.000,00.= derivato dal ricavato delle vendite e sborsato per finanziare R srl, nonché della somma di euro 5.985.000,00.= vincolata come deposito irregolare a garanzia del rilascio delle fidejussioni rammentate, secondo le



allegazioni della procedura, il rimanente importo dell'incasso delle vendite immobiliari medesime per euro 7.811.276,00.= non sarebbe stato in alcun modo reperito dal curatore fallimentare. In primo luogo, a detta del fallimento, l'importo indicato, per la somma di euro 4.200.000,00.=, sarebbe stato impiegato, secondo quanto risultante dall'avviso di accertamento già ricordato, per corrispondere l'IVA non dovuta a Q srl, società riconducibile allo stesso M, vista la natura fittizia del documento fiscale rammentato. In secondo luogo, altra parte del ricavato dalle vendite rammentate sarebbe stata destinata nell'operazione relativa all'acquisto totalitario delle partecipazioni di S srl, società ancora una volta riconducibile a M, in T srl, benché detta partecipazione non fosse in alcun modo strategica per il perseguimento dell'oggetto società dell'impresa *in bonis*, svolgendo la propria attività nel capo vitivinicolo. A detta del fallimento, la società in questione sarebbe stata utilizzata come strumento per drenare illegittimamente le risorse della A, vista la concessione in locazione allo stesso M dell'intera tenuta vinicola al canone irrisorio di euro 1.000,00.= mensili, l'acquisto per rimpporto di euro 418.431,43.= di uno yacht, nonché l'erogazione ingiustificata dell'importo di euro 600.000,00.= in favore di S srl. Inoltre, la procedura ha rammentato che l'altra parte del ricavato dalle vendite sarebbe stata impiegata riconoscendo a M compensi del tutto ingiustificati ed esorbitanti, ovvero prestiti e anticipazioni per complessivi euro 2.133.153,00.=, rimborsati solo in parte e residuando il credito della società per euro 1.006.000,00.=, posto che il minore importo indicato in contabilità per euro 71.671,00.= sarebbe stato determinato mediante l'utilizzo a compensazione della riserva straordinaria.

Parte ricorrente ha aggiunto che nell'aprile del 2012 l'amministratore di A avrebbe ceduto, per il prezzo complessivo di euro 1.198.737,00.=, con certa U, società ancora amministrata da M, il ramo dell'azienda *in bonis* costituito da otto stabilimenti di refrigerazione ed ancora in disponibilità di A, in forza dei contratti di locazione intervenuti con P ed operanti con i primari clienti N, V, W e Y in forza dei contratti di somministrazione e fornitura dei servizi ancora efficaci. Inoltre, la curatela ha rammentato che poco dopo, nel giugno del 2012, l'amministratore medesimo avrebbe



ceduto, sempre ad U, l'ultimo stabilimento di refrigerazione di Nuoro rimasto in sua proprietà per il prezzo di euro 500.000,00.=. In riferimento a dette operazioni, il fallimento ha rilevato, oltre al palese conflitto di interessi, come i corrispettivi indicati non sarebbero stati pagati se non in minima parte, nonché che essi sarebbero stati del tutto irrisori rispetto al valore di quanto ceduto. Inoltre, il curatore ha evidenziato come dopo le cessioni la A avrebbe continuato a ricevere fatture dai fornitori per prestazioni, in realtà, eseguite in favore di U.

A detta del curatore fallimentare, legata alla cessione del ramo di azienda ed alla cessione dello stabilimento di Nuoro sarebbe anche la posizione di certa

X : la quale si sarebbe fatta carico del personale aziendale in luogo della acquirente. Secondo il fallimento detta impresa avrebbe emesso nei confronti della società *in bonis* fatture per oltre euro 2.000.000,00.=, senza alcuna giustificazione, con conseguente pagamento altrettanto ingiustificato per euro 1.723.316,00.=, nonostante che, in sostanza, l'impresa fosse oramai inattiva.

In aggiunta, il fallimento ha contestato, non solo l'incompletezza della documentazione contabile, ma anche la circostanza che l'amministratore avrebbe depositato i bilanci di esercizio solo fino al 31.12.2011, pur essendo stato dichiarato il fallimento alla fine del 2014, bilanci di esercizio tuttavia, dissimulanti la perdita di patrimonio della società anche in ragione delle plurime attività illecite menzionate, così dovendo affermarsi la responsabilità dell'organo gestorio anche per avere proseguito l'attività di rischio.

Il curatore del fallimento ha, dunque, affermato la responsabilità risarcitoria di M, così come ha affermato la responsabilità dei componenti del collegio sindacale a far data dalla nomina di quest'ultimo ad amministratore unico della società *in bonis*.

Dopo aver rilevato che B, C e D sarebbero stati sindaci di A srl dal 14.9.2007 all'11.2.2008, che G, H e I, sarebbero stati sindaci dall'11.2.2008 al 19.6.2008 e che per il periodo dal 19.6.2008 alla dichiarazione di fallimento il collegio sindacale sarebbe stato costituito da E e F e L, nonché assumendo che l'organo di vigilanza avrebbe



tollerato il prestito erogato alla O ancorché in palese violazione dell'art. 2358 cc, avrebbe avallato la presentazione e approvazione di bilanci inveritieri, nonostante i rilievi svolti dall'agenzia delle entrate, ed avrebbe contribuito con le sue omissioni a ritardare la dichiarazione di fallimento, nonché ma avrebbe censurato il difetto della predisposizione dei bilanci di esercizio successivi al 2011, parte ricorrente ha chiesto l'adozione della misura del sequestro conservativo fino a concorso della somma reputata congrua da parte del Giudice, evidenziando anche la ricorrenza del presupposto del *periculum* in mora.

Nel dettaglio la curatela ha chiesto il sequestro nei confronti dell'amministratore unico e dei sindaci in carica dal 2008 al fallimento per l'importo di euro 43.500.000,00,=, pari alla complessiva somma pretesa dall'Agenzia delle entrate, o diversa ritenuta congrua, mentre ha chiesto la cautela per il minore importo di euro 4.200.000,00,=, pari all'IVA non versata, o diverso reputato congruo, in riferimento alla vendita del compendio immobiliare a P, nei confronti dei componenti dei collegi sindacali rimasti in carica prima di quello nominato il 19.6.2008.

\*\*\*\*\*

Se M non si è costituito in giudizio, hanno proposto le loro difese tutti i sindaci convenuti.

B, C e D hanno evidenziato che sia la vendita della prima parte di immobili a P, sia la stipulazione dei relativi contratti di locazione, sia l'asserita erogazione del mutuo a O srl per l'importo di euro 21.031.000,00,=, oltre che l'acquisto da parte di quest'ultima delle azioni della A sarebbero operazioni tutte poste in essere in data 14.9.2007, ovvero nel giorno stesso in cui, con delibera assembleare di pari data, essi sarebbero stati nominati sindaci, avendo poi dato le loro dimissioni con comunicazioni del 19.11.2007. I convenuti in questione hanno evidenziato come, nel brevissimo tempo di mantenimento della carica, essi avrebbero eseguito in data 9.10.2007 un'ispezione in ragione della quale avrebbe appreso della vendita a P del compendio immobiliare con la relativa IVA a debito, in forza della emessa fattura n. 187/1,



mentre hanno evidenziato che, al momento dell'ispezione medesima, il registro IVA acquisiti della società oggetto di verifica non avrebbe presentato la registrazione della fattura emessa da **Q** che rivelatasi falsa all'esito degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate eseguiti nel corso del 2011. A detta dei convenuti, anche l'affermato prestito eseguito in favore di **O** con conseguente acquisto delle azioni della società *in bonis* non sarebbe stato evidenziato e conosciuto da parte dell'organo di controllo in carica. Peraltro, i resistenti hanno rilevato che, essendo risalenti tutti gli atti gestori indicati a periodo precedente l'ispezione richiamata, nessuna possibilità avrebbero avuto di impedire l'adozione di tali condotte, onde evitare o limitare il pregiudizio asseritamente derivante. In ogni caso, **B**, **C** e **D** hanno eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti e l'inesatta indicazione del pregiudizio sopportato e riferito all'IVA non versata. Infine, hanno evidenziato anche l'insussistenza del presupposto indefettibile del *periculum in mora*, in ragione delle loro disponibilità patrimoniali e delle rispettive coperture assicurative, non evidenziandosi il compimento di alcun atto dispositivo nelle more.

\*\*\*\*\*

A loro volta, i sindaci **G**, **H** e **I** hanno sottolineato il ristrettissimo arco temporale di circa quattro mesi della loro permanenza in carica, nonché l'impossibilità di imputare agli stessi le pur generiche allegazioni di responsabilità svolte dal fallimento e collocate prima o dopo la loro permanenza in funzioni. In ogni caso, i sindaci hanno evidenziato di avere svolto la prima ed unica verifica in data 8.5.2008, rilevando in detto contesto la cessione di quasi tutti i fabbricati strumentali a **P**, pur in periodo precedente all'assunzione della carica, nonché chiedendo delucidazione all'amministratore assente e richiedendo allo stesso di trasmettere il mancante elenco dei clienti e fornitori senza indugio. A detta dei sindaci, il collegio in carica avrebbe svolto correttamente il suo ruolo, in modo che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate circa l'evasione dell'IVA, secondo il meccanismo rammentato dalla curatela, sarebbe





stato possibile a seguito dell'invio di detto elenco, avendo i convenuti legittimamente subito dopo rassegnato le dimissioni il 19.6.2008, senza poter svolgere ulteriori verifiche. I convenuti G, H e I, hanno anche eccepito la prescrizione del credito risarcitorio per la cui cautela è stato richiesto il sequestro conservativo, oltre che il difetto di *periculum in mora*.

\*\*\*\*\*

Infine, anche i componenti dell'ultimo collegio sindacale hanno resistito alle pretese di parte ricorrente, preliminarmente eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito, considerati la residenza dei convenuti, il luogo in cui si dovrebbe eseguire la misura e il Tribunale di Bologna che avrebbe dichiarato il fallimento. Anche i resistenti E e F hanno eccepito la prescrizione del credito risarcitorio fatto valere dal fallimento. In ogni caso, i resistenti hanno rilevato di avere avuto tempo ridottissimo per eseguire le verifiche sul bilancio al 31.12.2007, così prendendo atto degli accertamenti già svolti dall'uscente collegio. In riferimento alla predisposizione dei bilanci per gli anni successivi 2008, 2009, 2010 e 2011, i convenuti hanno evidenziato la regolarità e completezza delle verifiche periodiche svolte durante gli esercizi relativi, oltre a quelle inerenti alla approvazione dei bilanci medesimi, non essendosi mai manifestata la perdita del patrimonio netto della società, salvo evidenziare l'ultimo bilancio considerato una perdita di euro 254.098,00.=. Quanto al fatto che il collegio sindacale non avrebbe evidenziato la necessità di appostare accantonamento in riferimento all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, i resistenti hanno rilevato come non ve ne fosse la necessità in ragione del fatto che la Commissione Tributaria adita dalla società avrebbe respinto la richiesta cautelare avanzata dall'Erario, con conseguente verosimile infondatezza delle sue pretese. Per i periodi di successivo esercizio, i sindaci hanno evidenziato come l'amministratore si sarebbe reso irreperibile, impedendo di fatto ogni controllo, così contestandosi la sussistenza del *fumus boni iuris*, oltre che la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*.



\*\*\*\*\*

La questione di preliminare di rito sollevata dai resistenti *E e F*, ma invero oggetto di rilievo di ufficio, posto che a norma dell'art. 28 cpc la competenza del Giudice della cautela non può essere oggetto di deroga, appare destituita di fondamento. Infatti, in tema di azione di responsabilità esercitata dal fallimento ai sensi dell'art. 146 L.F., la competenza per materia della Sezione Specializzata non soffre deroga rispetto alla *vis* attrattiva del foro fallimentare, anche se lo stato di insolvenza di *A* spa è stato accertato dal Tribunale di Bologna che la procedura concorsuale ha aperto. Infatti, si deve concordare con quanto osservato dal curatore ricorrente, secondo cui l'azione di responsabilità, rispetto a cui è prodromico il sequestro conservativo richiesto ed in virtù della quale si determina la competenza del Giudice del cautelare, non può considerarsi tutela che l'ordinamento giuridico fa sorgere in ragione della declaratoria di fallimento, ai sensi dell'art. 24 L.F., posto che è pacifico che l'azione *ex art. 146 L.F.* è riconosciuta in capo alla procedura né più né meno che negli stessi termini con cui è riconosciuta alla società danneggiata, in riferimento all'azione di cui all'art. 2393 cc, ovvero ai creditori sociali, in riferimento all'azione di cui all'art. 2394 cc. Esclusa, quindi, la competenza del Tribunale di Bologna, per il sol fatto che detto ufficio avrebbe dichiarato il fallimento di *A*, appare rilevante considerare che la competenza per territorio dell'adito Tribunale delle Imprese deve essere affermata in ragione della residenza dei convenuti:

*B*, *C* e *D*, tutti di Padova e provincia, essendo ben possibile alla procedura attrice agire in giudizio cumulativamente nei confronti di altri convenuti aventi residenza posta al di fuori del distretto veneziano, a norma degli artt. 33 e 103 cpc. Infatti, le norme richiamate permettono all'attore di convenire dinanzi al Giudice territorialmente competente in ragione della residenza anche di uno solo dei convenuti anche tutti gli altri, ove tra le domande sussista connessione per oggetto o titolo, come è proprio nel caso delle obbligazioni solidali. E' il caso di rammentare che il fallimento attore ha agito nei confronti di *B*, *C* e *D* imputando agli stessi il medesimo danno imputato alla condotta



dell'amministratore unico ed ai sindaci I e H e  
I e, benché detta responsabilità sia più contenuta rispetto a quella  
addebitata ulteriormente allo stesso amministratore e agli altri sindaci E e T e  
L questi ultimi si chiede comunque che rispondano anche del danno addebitato  
agli organi di controllo avvicendatisi in precedenza.

Al di là della fondatezza nel merito delle pretese di parte ricorrente, deve evidenziarsi  
che la competenza è determinata unicamente in ragione dei fatti prospettati, essendo  
la prospettazione di responsabilità solidale del fallimento, non solo priva di  
pretestuosità, ma anche idonea a fondare la competenza del Giudice adito.

\*\*\*\*\*

Venendo a considerare le richieste cautelari avanzate dal fallimento nei  
confronti dell'amministratore unico della società fallita, va in primo luogo  
considerata l'operazione relativa all'acquisto delle azioni di A spa da parte di  
O srl, acquisto che, a detta del fallimento ed in violazione dell'art. 2358 cc,  
sarebbe stato reso possibile in ragione del finanziamento concesso dalla stessa società  
le cui azioni sarebbero state acquistate. In atti è acquisita la scrittura privata del  
14.9.2007 (doc. n. 6 di fascicolo di parte ricorrente) da cui risulta chiaramente che  
A spa, in persona del suo amministratore unico M ha erogato in  
favore di O srl, in pari data rispetto alla scrittura ed a titolo di mutuo, la somma  
di euro 21.031.000,00.=. Elemento significativo è che essa erogazione non appare  
connessa ad alcuno specifico interesse della società mutuante in termini di strategia e  
sinergia imprenditoriale, posto che O srl, avente sede in Cittadella (PD) e poi  
dichiarata fallita nel corso del 2011, risultava avere oggetto sociale ed ambito di  
operatività nel settore della produzione e commercializzazione di semilavorati in  
legno per l'industria del mobile e dell'arredamento, oltre che la produzione ed il  
commercio di mobili e arredi in generale (doc. n. 8 di fascicolo di parte ricorrente).  
Peraltro, dal contratto preliminare del 24.7.2007 intervenuto tra M e  
P (doc. n. 3 di fascicolo di parte ricorrente) risulta come lo  
stesso M avesse in precedenza, e precisamente l'11.7.2007, concluso contratto



preliminare per l'acquisto della partecipazione pari al 100 % del capitale di A spa, onde evidenziare la possibilità allo stesso data di adempiere all'impegno preso con P di cedere il compendio immobiliare oggetto del preliminare richiamato. Dal verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, ripreso dal relativo avviso di accertamento (docc. nn. 14 e 15 di fascicoli di parte resistente), risulta che il 14.9.2007 il 90 % delle azioni di A sono state vendute dagli azionisti detentori a O srl per il corrispettivo prezzo di euro 21.160.000,00.=. Appare ovvio notare come la cessione da parte dei soci di A del 90 % delle azioni dagli stessi detenute è intervenuto con atto avente pari data della scrittura privata intervenuta tra A spa e O srl con cui risulta l'erogazione del mutuo per importo sostanzialmente coincidente, seppure di poco inferiore, al corrispettivo prezzo pagato da O per l'acquisto. Ebbene, gli elementi sinora considerati, a tacer d'altro, fanno ritenere essere del tutto verosimile che il neo nominato amministratore di A M, nomina intervenuta significativamente all'assemblea tenutasi, ancora una volta, in data 14.9.2007 (doc. n. di fascicolo attoreo) e, quindi, ovvia espressione del prossimo nuovo socio di maggioranza, abbia concesso il mutuo rammentato a O srl al fine dell'acquisto delle azioni in questione, senza che risultassero ricorrenti le condizioni previste dall'art. 2358 cc, dovendosi altresì considerare che significativamente dette azioni alla fine sono state girate allo stesso M (doc. n. 7 d fascicolo di parte ricorrente), a riprova del fatto che O srl fosse società ad egli riconducibile. Il divieto imposto dal legislatore di concedere da parte della società finanziamenti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, deve certamente considerarsi espressione di condotta gestoria illecita dell'amministratore in quanto espressione della compromissione dell'integrità del patrimonio sociale che, nel caso di specie, può reputarsi verificata in ragione di plurimi elementi di riscontro. M, in violazione dell'art. 2358 cc non risulta abbia valutato le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali dell'operazioni di finanziamento, così come non risulta abbia valutato lo specifico interesse della società amministrata, che appare insussistente, ed il merito del credito della parte finanziata che successivamente è stata dichiarata fallita con verosimili scarse possibilità di recupero del finanziamento fatto. Peraltro, deve notarsi



che il mutuo in questione appare erogato senza la sussistenza del presupposto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato che al 31.12.2006 riportava un utile complessivo non distribuito di euro 928.332,00.= e riserve disponibili per importo sicuramente inferiore al finanziamento (vedasi doc. n. 2 di fascicolo di parte ricorrente), tanto che dal verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento risulta che la provvista necessaria per l'erogazione del mutuo in favore di **Q** srl è stata ottenuta dall'amministratore **M** attraverso la vendita al **P** di buona parte del compendio immobiliare strategico per la stessa attività di impresa della società.

Detta condotta illecita, consistente nell'aver accordato prestito vietato espone l'organo gestorio a sicura responsabilità nei confronti della società e dei creditori sociali, tale da comportare l'obbligo risarcitorio almeno pari all'ammontare del finanziamento vietato (euro 21.031.000,00.=), tenuto conto che detto finanziamento non risulta essere stato rimborso dalla mutuataria prima del suo fallimento. Anzi delle movimentazioni contabili relative a detto credito si desume la volontà dell'organo gestorio di **A** di non provvedere alla sua riscossione, con successiva sua definitiva compromissione a seguito del fallimento della società mutuataria. Infatti, dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate risulta che la posta a credito verso **Q** srl è stata stornata con la posta a debito risultante dalla fattura emessa da **RQ** srl, pur per operazioni inesistenti per quanto argomentato dal fallimento, e ciò in evidente violazione, a tacer d'altro e quindi a prescindere dalla reale esistenza del credito di **Q** stessa, delle disposizioni codicistiche in tema di compensazione, ammessa solo tra poste pendenti tra i medesimi soggetti. Appare evidente che in tal modo l'esistenza del credito verso **Q** per il finanziamento oggetto di lite è stata contabilmente occultata, con l'ovvia volontà di non farla risultare, pregiudicandone l'esigibilità. Va poi notato che l'operazione ha comportato la grave compromissione del patrimonio della società *in bonis* posto che, nel difetto del limite di finanziamento concedibile in ragione degli utili distribuibili e le riserve disponibili, la provvista è stata realizzata cedendo il compendio immobiliare strategico dell'impresa il cui corrispettivo prezzo è stato, in sostanza, dirottato in favore di **O**, senza beneficio alcuno per la venditrice, attraverso il finanziamento già considerato che



L'amministratore ha ritenuto di non volere in alcun modo richiedere in restituzione. Ebbene detta volontà di M è ben spiegabile nel fatto che in tal modo lo stesso ha ottenuto di acquistare le azioni di A Spa senza sborsare alcunché ed anzi ottenendo detta intestazione mediante pagamento del corrispettivo da parte della stessa società amministrata che, suo tramite, ha venduto i beni strumentali dell'azienda, ha finanziato O con il relativo ricavato la quale, successivamente, ha ceduto le azioni a R srl, società amministrata al momento dell'acquisto dallo stesso M e divenutone socio unico subito dopo. R messa in liquidazione, con liquidatore lo stesso M e conseguente trasferimento delle azioni A in capo allo stesso, a seguito di cancellazione della società dal registro delle imprese (vedasi i già richiamati processo verbale di constatazione e avviso di accertamento). La complessa operazione descritta, in sostanza, oltre ad avere vulnerato i divieti imposti dall'art. 2358 cc, ha anche concretizzato una vera e propria condotta distrattiva del patrimonio di A che, a seguito della vendita del proprio patrimonio immobiliare strategico ha visto dirottare il corrispettivo pagato in favore dello stesso amministratore che, alla fine, ha beneficiato dell'acquisto delle azioni dell'impresa collettiva amministrata, senza che verosimilmente il credito da finanziamento, peraltro contabilmente occultato, sia più recuperabile dalla oramai fallita O.

\*\*\*\*\*

L'altro significativo addebito che la procedura pone a carico dell'amministratore riguarda la compensazione dell'IVA a debito maturata per euro 4.100.000,00.= in capo a A per la vendita della prima parte del compendio immobiliare di pertinenza aziendale a P, con l'IVA a credito per euro 4.200.000,00.= portata dal fattura n. 5/2007 emessa da Q srl con l'importo imponibile di euro 21.000.000,00.=. Dalle risultanze dell'indagine istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate di Bologna, evidenziate nei documenti già più volte richiamati, emerge che la fattura di Q srl, società avente ad oggetto l'attività immobiliare, non corrisponde ad alcuna reale fornitura. È stato accertato che, in modo



sicuramente anomalo, la fattura n. 5 in questione, del tutto generica nella descrizione dei beni ceduti e recante data 30.9.2007, è stata registrata con il n. 11 e nella data precedente del 28.9.2007. Inoltre, da controlli eseguiti presso **Q** è risultato che la stessa non avrebbe assolto agli obblighi IVA e che il suo bilancio al 31.12.2006 non indicherebbe alcuna rimanenza di magazzino o immobilizzazione materiale tal da giustificare la vendita di beni per il relevantissimo importo indicato, essendo detta operazione commerciale del tutto incongruente rispetto alla capacità finanziaria ed economica della venditrice, priva di dipendenti, priva di beni strumentali, di mezzi logistici e di magazzini, avente capitale minimo di euro 10.000,00.= ed esponente al bilancio già richiamato una perdita di esercizio di euro 1.958,00.=. Va, poi considerato che al momento dell'operazione in discussione sia **Q** srl che **A** avevano lo stesso amministratore unico **M** (doc. n. 16 di fascicolo di parte ricorrente). Conseguente che del tutto illegittimamente l'amministratore di **A** ha provveduto contabilizzare la fattura oggetto di contestazione, nonché a compensare l'IVA a debito per euro 4.100.000,00.=, così esponendo la società alle relative sanzioni fiscali per evasione dell'imposta sul valore aggiunto, IRES e IRAP, con la conseguenza che il danno può essere determinato nell'importo riportato a tale titolo nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per euro 23.799.204,00.=.

\*\*\*\*\*

La curatela ha aggiunto altre condotte distrattive connesse all'operazione relativa alla vendita del patrimonio immobiliare di **A**. In particolare, ha evidenziato che l'operazione avrebbe consentito a **M** di distrarre alla società un ulteriore importo pari ad almeno euro 7.800.000,00.=. Tenuto conto del prezzo complessivo incassato per le vendite immobiliari per euro 34.956.276,00.=, detratto sulla vendita della prima *tranche* l'accollo del mutuo ipotecario da parte di **P**, osservato che l'importo di euro 21.160.000,00.= ricavato dalla vendita è risultato essere stato utilizzato per la già rammentata operazione di finanziamento di **O** srl, nonché considerato che altra parte del ricavato dalla vendita è stata



utilizzata per euro 5.985.000,00.= per costituire il deposito irregolare a garanzia del rilascio delle fidejussioni correlate all'operazione immobiliare e per il pagamento delle relative commissioni bancarie (doc. n. 12 di fascicolo attoreo), il rimanente importo dell'incasso delle vendite immobiliari medesime per euro 7.811.276,00.= non sarebbe stato in alcun modo reperito dal curatore fallimentare.

In primo luogo, le risultanze istruttorie dell'Agenzia delle Entrate evidenziano che in data 5.11.2007 e nel corso del 2008, A spa ha eseguito importati pagamenti per l'importo complessivo di euro 4.135.000,00.= che risultano annotati sull'estratto conto bancario della società *in bonis* come eseguiti in favore di Q srl. Ora, non risulta che quest'ultima abbia avuto con A altri rapporti al di fuori della emissione della fattura falsa, con la conseguenza che l'amministratore di A ha provveduto ad eseguire pagamenti assolutamente non dovuti in favore di Q srl società riconducibile allo stesso M, per quanto già detto, e della quale appare difficilmente recuperabile il dovuto vista la sua inattività e quanto già descritto circa il ruolo dalla stessa avuto nella vicenda e descritto come di semplice "cartiera" nell'intervento dell'Agenzia delle Entrate.

In giudizio risulta documentalmente provato (doc. nn. 25 e 26 di fascicolo attoreo) che, a seguito di preliminare concluso tra M in proprio e S srl, A spa, per tramite del proprio amministratore unico, ha acquistato in data 25.6.2010 la totalità delle quote di partecipazione di S in T srl, società avente sede in Mombercelli (Asti) ed oggetto sociale costituito dall'attività vitivinicola e di Agriturismo (vedasi visura camerale depositata come doc. n. 23 di fascicolo attoreo). A parte che l'investimento fatto da A nel capitale di T appare distonico rispetto alla attività della società *in bonis*, i fatti illeciti evidenziati dal fallimento appaiono essere commessi al più ai danni di T srl, vista la locazione a M dell'intera azienda agricola a prezzo irrisorio, mancando l'evidenza documentale precisa degli importi che A avrebbe erogato a titolo di finanziamento anche per l'acquisto dell'imbarcazione, acquisto peraltro precedente all'ingresso di A nel capitale di T srl (doc. n. 27 bis di fascicolo di parte ricorrente). Le schede contabili prodotte in giudizio in riferimento alla posizione T paiono, infatti, di non immediata intellegibilità





richiedendosi sul punto adeguato approfondimento istruttorio dell'instaurando giudizio di merito.

Di converso, dagli atti di causa è confermato che, in data 20.4.2012, l'amministratore di A ha ceduto ad U srl, per il prezzo complessivo di euro 1.198.737,00.=, il ramo dell'azienda *in bonis* costituito da otto stabilimenti di refrigerazione ed ancora in disponibilità di A in forza dei contratti di locazioni intervenuti con P ed operanti con i primari clienti N, V, W e Y in forza dei contratti di somministrazione e fornitura dei servizi ancora efficaci (doc. n. 31 di fascicolo attoreo), essendo seguita in data 8.6.2012 la vendita alla stessa U dell'ultimo stabilimento di Nuoro rimasto in proprietà di A al prezzo di euro 500.000,00.= (doc. n. 32 di fascicolo di parte ricorrente). A riprova di quanto affermato dalla curatela, va sottolineato che U srl è società che è stata costituita il 26.3.2012, poco prima degli atti di cessione, con capitale minimo di euro 10.000,00.= di cui versati euro 2.500,00.= e medesimo ambito di attività di A, impresa che vede come socio maggioritario al 95 %, ancora una volta M essendo il socio di minoranza certo Z. Se l'ultimo amministratore di detta società risulta essere stato certo J, nominato con atto del 13.3.2014, in precedenza amministratore unico sarebbe stato lo stesso convenuto e ciò a far data dal 10.7.2012, mentre originariamente amministratore sarebbe stato il socio di minoranza. I rapporti di cointeressenza esistenti tra l'amministratore di A e U, con evidenziabile conflitto di interesse, il fatto che la *new company* è stata costituita appena prima delle cessioni rammentate con oggetto sociale identico a quello della cedente, nonché il fatto che U abbia operato con capitale sociale minimo ed in gran parte neppure versato, in una situazione di presenza di soli due addetti indipendenti (vedasi visura), pur essendo necessaria la gestione di vari stabilimenti, deve far ritenere verosimile che la stessa acquirente non sia stata e non sia tutt'ora in grado di versare il prezzo sicuramente rilevante degli acquisiti fatti (sul punto vedasi le schede contabili prodotte al fascicolo di parte ricorrente), tanto che da ultimo è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia (doc. n. 53 di fascicolo di parte ricorrente) così riconducendosi l'operazione, ancora una volta, nella dissipazione del patrimonio sociale a vantaggio dello stesso



suo amministratore unico o di società allo stesso collegata. Con l'operazione rammentata, in sostanza **A** è stata privata del tutto della azienda necessaria per il perseguimento del proprio oggetto sociale, continuato da **U** tanto che detta privazione deve reputarsi, unitamente agli altri fatti distrattivi rammentati la causa dello stato di decozione di **A** spa, attestato con la sentenza dichiarativa del fallimento in data 4.12.2014, società che in difetto di possibilità di operare nel suo ambito di impresa, con l'accollo dei debiti relativi ai contratti di locazione stipulati con **P**, nuova proprietaria degli stabilimenti, con il gravare degli ulteriori costi accessori di tale operazione, quali i costi delle fidejussioni e dei depositi in garanzia, con la mancata percezione del corrispettivo delle cessioni aziendali si è trovata in condizione di perdita del suo patrimonio e anche di illiquidità a cui è seguito l'inevitabile fallimento determinato dalla condotta distrattiva dell'amministratore a tutto personale vantaggio dello stesso, il quale, come documentato in atti, ha anche ottenuto notevoli compensi per la sua carica gestoria da **A** nonostante la situazione di dissesto descritta.

Da quanto descritto può evidenziarsi che, oltre ai singoli atti distrattivi che hanno pregiudicato il patrimonio della società fallita deve rilevarsi che la condotta di

**M** può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 216 comma 1 L.F., in combinato disposto con l'art. 223 L.F.

Sebbene il pregiudizio derivato al patrimonio della società, con conseguente danno per i creditori sociali di **A**, possa reputarsi verosimilmente assai più consistente, il fallimento ha ritenuto di limitare la sua pretesa cautelare nei confronti dell'amministratore unico **M** nella somma pari a quanto pretesa dall'Agenzia delle Entrate in sede di insinuazione al passivo, o diversa ritenuta congrua. Rimettendo al futuro giudizio di merito la verifica della sussistenza del danno per la continuazione dell'attività sociale nonostante lo stato dissimulato di scioglimento, in difetto di elementi idonei alla determinazione del relativo pregiudizio, nonché rimettendo a merito la valutazione degli ulteriori fatti distrattivi allegati che meritano approfondimento istruttorio, nella presente fase il credito risarcitorio per cui è possibile concedere la cautela può essere quantificato in euro 50.663.941,00.=, pari alla somma del danno arrecato per l'operazione di



finanziamento vietata a norma dell'art. 2358 cc (euro 21.031.000,00.=), del danno sopportato per l'applicazione delle sanzioni tributarie derivanti dalla falsa fatturazione relativa all'operazione posta in essere con Q srl (euro 23.799.204,00.=), del danno determinato per i pagamenti eseguiti in favore della stessa società (euro 4.135.000,00.=) e del danno derivante dalla cessione del compendio produttivo a U (euro 1.698.737,00.=), somma da aumentarsi ad euro 52.000.000,00.= in considerazione degli interessi, della rivalutazione e delle spese.

\*\*\*\*\*

La rilevante consistenza del verosimile credito risarcitorio vantato dalla curatela nei confronti del convenuto M e la stessa condotta connotata da rilevante intenzionalità dell'amministratore di pregiudicare il patrimonio della società fallita e gli interessi dei creditori ad esclusivo vantaggio proprio o di società ad egli collegate, deve far ritenere sussistente il *periculum mora*, potendosi presagire che lo stesso si sottragga ai propri obblighi risarcitori nelle more del giudizio di merito.

\*\*\*\*\*

Venendo a considerare la responsabilità dei sindaci, in primo luogo, va osservato che i convenuti B, C e D, sono rimasti in carica nel periodo intercorrente dal 14.9.2007 all'11.2.2008, per poco meno di cinque mesi, salvo considerare la data delle loro dimissioni del 19.11.2007. In punto, deve notarsi che detti sindaci sono stati nominati con delibera assembleare del 14.9.2007 e cioè contestualmente alla delibera di nomina del nuovo amministratore M, sindaci dotati anche dei poteri di controllo contabile, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. cc (doc. n. 4 di fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, deve rilevarsi che la vendita del compendio immobiliare aziendale a P è intervenuta in pari data (doc. n. 5 di fascicolo attoreo), oltre ad essere intervenuta il 14.9.2007 anche la scrittura privata tra l'amministratore di A spa e O srl avente ad oggetto la concessione del finanziamento, risultando altresì che sempre in



data 14.9.2007 O ha acquistato il 90 % delle azioni di A - dai precedenti azionisti detentori (vedasi il verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, ripreso dal relativo avviso di accertamento prodotti quali docc. nn. 14 e 15 di fascicolo di parte resistente). In tal contesto temporale appare difficile poter imputare all'omessa vigilanza dei sindaci, in carica nel periodo, le operazioni di vendita del compendio immobiliare produttivo di A e il finanziamento di pari data concesso ed erogato a O srl, nonché utilizzato in violazione dell'art. 2358 cc per l'acquisto delle azioni della società finanziante, essendo evidente che nessuna possibilità concreta avrebbe avuto il collegio sindacale di svolgere attività di verifica se non successivamente al compimento di tali atti e cioè quando la condotta distrattiva allegata dal fallimento già aveva prodotto il suo effetto, sostanzialmente sottraendo i cespiti aziendali di A finiti per finanziare O srl la quale con detto finanziamento ha acquistato le partecipazioni della società *in bonis*. Essendo sempre necessario che il danno arrecato alla società o ai creditori, in termini di lesione al patrimonio sociale, sia causalmente riconducibile alla violazione dei doveri di vigilanza e controllo che incombono sui sindaci, a norma dell'art. 2407 cc, nel caso di specie e per quanto evidenziato, detto nesso causale non può reputarsi sussistente. Dalla documentazione dimessa dai convenuti B, C e

D (doc. n. 2 di fascicolo di parte convenuta e doc. n. 3 di fascicolo E-F) risulta che il collegio in carica ha provveduto ad eseguire la prima verifica in data 9.10.2007 e che in quel contesto lo stesso collegio sindacale è stato informato della cessione dei cespiti immobiliari aziendali di A ma ovviamente non del contestuale finanziamento, peraltro, già erogato a O che già aveva provveduto ad acquistare le azioni della società *in bonis*. In ogni caso, in detta verifica periodica è attestato che il collegio sindacale ha provveduto al controllo dei libri IVA vendite ed acquisti, circostanza che può avere rilievo in riferimento all'altra condotta illecita imputata all'amministratore e relativa alla illecita registrazione della fattura falsa emessa da G srl che ha esposto il patrimonio sociale all'imputazione delle sanzioni fiscali comminate dall'Agenzia delle Entrate. Senonché, l'avviso di accertamento più volte ricordato evidenzia come essa fattura sarebbe stata registrata al libro IVA acquisti con il prot. 1181 per quanto appurato degli ufficiali ispettori,



mentre il registro IVA acquisiti fornito ai sindaci nel corso della verifica rammentata (doc. n. 3 di fascicolo di parte resistente) presentava al protocollo 1181 altra fattura, nonché a chiusura del periodo l'emissione della fattura n. 566/2007 del 4.10.2007, con relativo saldo imponibile di euro 5.917,28.=. Consegue che durante la verifica in questione il collegio sindacale incolpevolmente non era in alcun modo venuto a conoscenza dell'emissione della fattura che poi è stato accertato essere falsa.

Dette considerazioni, se escludono la possibilità di imputare a \_\_\_\_\_ B

Il Collegio Sindacale D il danno derivante anche delle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate, non esimono gli stessi da qualsivoglia responsabilità, nonostante dimissioni. Infatti, come già detto, emerge chiaramente dagli atti di causa che il collegio sindacale in carica era certamente edotto del fatto che l'amministratore di A aveva provveduto a cedere, per il corrispettivo di euro 20.500.000,00.=, oltre IVA, quattro fabbricati strumentali all'attività di impresa ad un fondo di investimento. Sul punto il collegio sindacale si è limitato ad osservare che si sarebbe riservato per il prosieguo ed appena possibile di esprimere giudizio, avendo appreso della circostanza solo in sede di verifica ispettiva e non avendo a disposizione gli elementi per poter valutare sostenibilità e opportunità dell'operazione, così chiedendo la produzione di tutta la documentazione inerente. Ebbene, appare evidente che detta operazione di cessione di *assets* aziendali importati per lo svolgimento dell'attività caratteristica della società avrebbe dovuto necessariamente indurre il Collegio sindacale di provvedere senza indugio ai necessari approfondimenti relativi al flusso economico degli importanti introiti ottenuti, onde valutarne l'investimento nel contesto aziendale sulla scorta della predisposizione di un piano industriale, e ciò nel contesto dei doveri di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, secondo il disposto dell'art. 2403 cc. Una volta attivato il loro potere ispettivo e di richiesta di informazioni e delucidazioni puntali da parte dell'amministratore su detto centrale ed importate atto gestorio, a norma dell'art. 2403 *bis* cc, e non avendo ottenuto in realtà alcuna delucidazione sull'operazione e, soprattutto sull'impiego del ricavato delle vendite, i sindaci in carica non si sarebbero dovuti limitare a rassegnare di lì a poco le loro dimissioni ma avrebbero diligentemente dovuto intervenire ben più



incisivamente potendo così avere contezza che quanto ricavato dalla vendita era già stato utilizzato per finanziare Q, impresa del tutto estranea all'ambito di attività di A. Dette circostanze evidenziano come l'attivazione tempestiva e diligente degli interventi di controllo, anche tramite l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 2409 cc, sussistendone nel caso i presupposti, avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività di distrazione compiuta dall'amministratore unico della società fallita, potendosi così imputare a B, C, e D le ulteriori attività dannose poste in essere successivamente da M, anche se compiute dopo le dimissioni, posto che il tempestivo intervento avrebbe potuto con ogni verosimiglianza impedire il successivo aggravamento del pregiudizio del patrimonio della società fallita. Così, del pregiudizio sopportato dalla società detti sindaci dovranno rispondere per l'importo limitato di euro 5.833.737,00.= (euro 4.135.000,00.= per i pagamenti eseguiti in favore di Q srl ed euro 1.698.737,00.= per il danno derivante dalla cessione del compendio produttivo a Italog), importo da aumentarsi ad euro 6.000.000,00.= in ragione degli interessi, della rivalutazione e delle spese.

\*\*\*\*\*

Analoghe considerazioni debbono essere spese per i sindaci G, H e I, rimasti incaricati dall'11.2.2008 al 19.6.2008. Evidentemente, anche in tale ipotesi non possono imputarsi agli stessi i danni già verificatisi prima dell'assunzione della loro carica tra cui anche il pagamento eseguito in favore di Q srl per euro 2.000.000,00.= in data 5.11.2007. Tenuto conto che detto collegio sindacale ha avuto contezza dell'operazione di cessione del compendio aziendale ricordato in occasione della prima verifica trimestrale dell'8.5.2008 (vedasi doc. n. 2 di fascicolo di parti resistente G e H), deve imputarsi l'identico inadempimento già evidenziato in precedenza, così essendo detti sindaci verosimilmente tenuti al risarcimento del danno quantificabile allo stato in euro 3.833.737,00.=, da aumentarsi ad euro 4.000.000,00.= in ragione di rivalutazione, interessi e spese, danno di cui dovranno rispondere anche i sindaci G e H.



... E. F. e            rimasti incarica dal 19.6.2008 fino al fallimento e relativamente alle condotte distrattive poste in essere durante la loro carica, evitabili ove i nuovi sindaci avessero attivato diligentemente gli interventi ispettivi, anche ai sensi dell'art. 2409 cc, i quali avrebbe impedito il protrarsi degli illeciti oggetto di lite.

\*\*\*\*\*

Venendo a considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, può semplicemente osservarsi che il termine quinquennale previsto dall'art. 2949 cc, nel caso in cui il curatore abbia esercitato, come nel caso che occupa, l'azione di cui all'art. 2394 cc, decorre dal momento in cui i creditori abbiano avuto contezza, ovvero avrebbero potuto avere contezza, dell'insufficienza del patrimonio sociale. La circostanza esclude che abbia rilievo, ai fini del decorso della prescrizione, l'avvio del procedimento ispettivo dell'Agenzia delle Entrate ovvero la notificazione dell'avviso di accertamento, posto che da detta documentazione risulta esclusivamente il credito di imposta preteso, ma non il fatto che il patrimonio sociale sia divenuto incapiente. Le operazioni di distrazione oggetto di contesa sono risultate sostanzialmente occultate ai terzi e ai creditori, secondo quanto già evidenziato. Gli stessi bilanci depositati fino all'esercizio chiuso al 31.12.2011 (doc. n. 40 di fascicolo attoreo) indicano come il patrimonio netto della società sia sempre rimasto positivo ed indicato al 31.12.2008 in euro 5.760.457,00.=, al 31.12.2009 in euro 5.255.448,00.=, al 31.12.2010 in euro 5.633.454,00.= ed al 31.12.2011 in euro 5.887.551,00.=, con la conseguenza che la conoscenza del pregiudizio non può che essersi verificata successivamente al deposito dell'ultimo bilancio indicato e, quindi, a tutto concedere, non prima che nel corso del 2012, essendo stato il ricorso cautelare notificato nel gennaio 2016.

\*\*\*\*\*



Relativamente alla posizione dei convenuti costituiti, la valutazione della ricorrenza del *periculum in mora* non deve essere condotta, contrariamente a quanto sostenuto, in ragione dell'indistinto patrimonio di tutti essi, potendo il creditore aggredire tutti i debitori indistintamente il cui patrimonio complessivamente considerato debba reputarsi esaustivo, arrivando addirittura a considerare l'insussistenza del presupposto cautelare nel caso in cui la misura venga chiesta nei confronti di un debitore solidale, ove altro condebitore pur non convenuto, in giudizio disponga di patrimonio capiente e facilmente aggredibile. Quest'ultima opinione viene argomentata essenzialmente sul rilievo che la solidarietà adempie a funzioni di garanzia e, dunque, ai fini dell'art. 2740 cc, occorrerebbe tenere conto del complesso dei patrimoni degli obbligati; essendone ammissibile la considerazione separata solo nelle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, nel caso sia previsto il beneficio di escussione. Alla tesi è agevole obiettare che secondo l'orientamento oggi più accreditato l'obbligazione solidale non ha struttura monolitica, bensì si fraziona in una pluralità di rapporti corrispondenti al numero degli obbligati ognuno avente ad oggetto l'intera ed identica obbligazione, essendo correlata, ex art. 2740 cc, a ciascuno di tali rapporti la garanzia generica del patrimonio di ogni condebitore, con i poteri che al creditore competono a tutela della garanzia medesima, compreso il sequestro conservativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 1242 cc, il creditore è libero di agire per l'adempimento nei confronti di ciascuno dei debitori e, quindi, come può procedere ad esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, così *medio tempore* è legittimato alla misura cautelare, senza che sia tenuto a considerare le condizioni economiche di coobbligati contro i quali ha ritenuto di non agire. Se così non fosse, si verrebbe a limitare la facoltà di scelta spettante al creditore, che sarebbe costretto a sperimentare l'azione anche nei confronti di altri condebitori, posto che la domanda proposta contro uno dei debitori in solido non ha effetto rispetto ad altro coobbligato neppure come costituzione in mora, a norma dell'art. 1308 cc. Seguendo la tesi che non si condivide, si otterrebbe il risultato di rendere più difficile proprio la tutela che dovrebbe essere assistita da maggiori garanzie. Va detto, infine, che per le stesse ragioni la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'azione revocatoria di atti dispositivi compiuti dal coobbligato al quale viene chiesto l'adempimento, a nulla





rilevando che il patrimonio dei condebitori sia ampiamente sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito.

Nel concreto, il convenuto (D) risulta disporre di un fabbricato ad uso abitativo sito in Padova, via \_\_\_\_\_, di un fabbricato ad uso abitativo, sempre in Padova, via \_\_\_\_\_, di un fabbricato abitativo sito in Padova, via \_\_\_\_\_, nonché di altro immobile ad uso abitativo sito in Padova, via \_\_\_\_\_ (doc. n. 4 di fascicolo di parte). Al di là del valore di detto compendio immobiliare deve notarsi, che il primo cespite risulta essere in proprietà esclusiva del convenuto, pur essendo esso gravato dal diritto di abitazione altrui, mentre gli altri immobili sono in proprietà comune, disponendo il prevenuto della quota di 1/3 quanto al cespite di via \_\_\_\_\_, della quota di un 1/6 quanto all'immobile di via \_\_\_\_\_, nonché della medesima quota quanto all'immobile di via \_\_\_\_\_ così essendo evidente che il patrimonio indicato non appare affatto di consistenza tale da garantire il credito risarcitorio di verosimile importo assai consistente. Il fatto, poi, che (D) disponga di assicurazione professionale (doc. n. 5 di fascicolo di parte) non appare dirimente, posto che la polizza prodotta in atti attesta che il massimale assicurato per l'attività di sindaco è pari ad euro 250.000,00.=, importo che ove corrisposto dalla compagnia, in caso di difetto di contestazione della copertura, sarebbe ancora una volta del tutto inadeguato.

Quanto alla posizione di (C), risulta (doc. n. 6 di fascicolo di parte) che lo stesso è proprietario in via esclusiva di fabbricato sito in Padova, via \_\_\_\_\_, e che è proprietario sempre in via esclusiva di terreno sito in Padova, oltre ad essere comproprietario per la frazione di 1/3 di altro fabbricato sempre sito in Padova, via \_\_\_\_\_. Ancora una volta, detti cespiti immobiliari non appaiono capienti al fine di soddisfare l'ingente credito risarcitorio fatto valere dal fallimento nella quantificazione odiernamente delibata, mentre la polizza assicurativa prodotta in atti (doc. n. 7 di fascicolo di parte) con massimale di euro 1.000.000,00.=, comunque, non è tale da integrare la garanzia patrimoniale in riferimento al danno verosimilmente imputato e che ammonta ad euro 6.000.000,00.=.

(B) risulta essere proprietario in via esclusiva di soli due fabbricati siti in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (PD), alla via \_\_\_\_\_ e alla via \_\_\_\_\_; posto



che degli altri immobili egli risulta proprietario per quote sostanzialmente irrisorie. A fronte del credito risarcitorio indicato, anche la polizza assicurativa prodotta, presenta massimale non esaustivo di euro 2.000.000,00,= (doc. n. 9 di fascicolo di parte).

I Sindaci G I e H, tenuti a rispondere del danno quantificato in euro 4.000.000,00,= non hanno allegato di essere efficacemente assicurati, mentre risulta che il primo di essi è proprietario in Sciacca di terreno e di fabbricato, intestati per quote di  $\frac{1}{4}$ , e la seconda proprietaria di due fabbricati a Palermo, il primo in proprietà piena ed il secondo in comproprietà per  $\frac{1}{2}$  con l'altro convenuto I (doc. n. 50 di fascicolo di parte ricorrente), di modo che, a fronte della severa esposizione debitoria evidenziata, i beni considerati appaiono del tutto incapienti.

A sua volta, I risulta essere titolare, oltre che della proprietà per  $\frac{1}{2}$  già indicata, di altri due fabbricati in piena ed esclusiva proprietà siti in Palermo che difficilmente possono reputarsi di valore capiente, così come risulta assicurato con polizza che, per l'attività di sindaco, prevede massimale di euro 3.000.000,00,= fino al marzo 2011 ridotto al terzo (in origine il massimale era di lire 1.000.000.000,=), ovvero che pare escludere dal rischio assicurato nei periodi diversi quello derivante dall'attività di sindaco (docc. nn. 8, 9 e 10 di fascicolo di parte), di modo che non vi è contezza adeguata del fatto che la copertura assicurativa sia idonea ad integrare la garanzia patrimoniale in favore della curatela creditrice.

Anche gli ultimi sindaci in carica debbono rispondere, per quanto già motivato, di un risarcimento di euro 4.000.000,00,=, risultando che E e F sono l'uno usufruttuario e l'altro comproprietario per la frazione di  $\frac{1}{2}$  di modesto compendio immobiliare sito in Palermo, non risultando essere garantiti da idonea copertura assicurativa.

Infine, L non risulta disporre di cespiti agevolmente aggredibili, così come non risulta essere assistita da assicurazione professionale, di modo che, a fronte dell'esposizione debitoria a titolo risarcitorio già indicata, deve reputarsi concreto il pericolo anche in riferimento alla possibilità da parte della convenuta di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica i proventi della sua attività professionale o quanto di diverso non aggredibile con piena soddisfazione da parte del creditore.



E' appena il caso di osservare come sia *ius receptum* che il pericolo di pregiudizio possa desumersi anche da elementi di carattere oggettivo, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (*ex multis* Cass. n. 2081/02 e Cass. n. 6460/1996). Peraltro, al fine di verificare la ricorrenza del presupposto indefettibile del *periculum in mora*, ossia del pericolo che, nelle more del giudizio di merito, parti convenute possano porre in essere atti dispositivi tali da ridurre o compromettere la garanzia patrimoniale generica su cui si può affidare la procedura creditrice, deve rilevarsi che il curatore ha proposto il ricorso cautelare, all'esito delle opportune verifiche istruttorie, senza far decorrere rilevante tempo dalla dichiarazione dell'insolvenza, così non potendosi valorizzare al fine di escludere il *periculum* la circostanza che sinora i pervenuti non avrebbero posto in essere atti dispositivi. Di converso, proprio la gravità delle condotte contestate e la particolare rilevanza del credito risarcitorio possono far presagire che i debitori, nelle more del giudizio di merito possano porre in essere atti idonei a preservare dalla aggressione del creditore i rispettivi patrimoni, vista la loro incapacienza.

\*\*\*\*\*

Le spese del presente giudizio cautelare, visto l'accoglimento del ricorso, dovranno essere liquidate unitamente al merito.

P.Q.M.

autorizza Follimucio A spa a procedere a sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti in titolarità del convenuto M sino a concorrenza dell'importo di euro 52.000.000,00,=;

autorizza Follimucio A Spa a procedere a sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti in titolarità dei convenuti B, C e D sino a concorrenza dell'importo di euro 6.000.000,00,= per ciascuno di essi;



autorizza Follinico A a procedere a sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti in titolarità dei convenuti

H, E, F I, G b e L

fino a concorrenza della somma di euro 4.000.000,00,= per ciascuno di essi;

assegna i termini di legge per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi.

Venezia, 29 aprile 2016

Il Giudice  
dott. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimprese.it

